DE.CO.
VENETO

# REGOLAMENTO GENERALE
# DE.CO. VENETO

TAVOLO DE.CO. REGIONALE
De.Co.
VENETO

COMITATO PRO LOCO
UNPLI VENETO

*Introduzione al regolamento che disciplina e valorizza le denominazioni comunali*

*È noto che il fenomeno della globalizzazione e standardizzazione abbia portato ad una omologazione dei fenomeni produttivi ed organizzativi aziendali e ad un livellamento delle scelte dei consumatori.*
*Di converso, sta crescendo sempre più nei turisti l'esigenza di conoscere le abitudini, gli usi e i costumi della popolazione residente nelle località turistiche meta di soggiorno, visitazione, permanenza, da affiancare alle eccellenze naturali, culturali e storiche che caratterizzano quelle località.*
*Conoscenze, aromi, tradizioni, cibi rappresentano un patrimonio dalle grandi potenzialità perché forniscono una precisa e forte identità ad un territorio esaltandolo e valorizzando agli occhi del visitatore, ma anche dei propri cittadini, dando loro la precisa idea della ricchezza di cui essi stessi sono depositari.*
*Esistono già esperienze di promozione e qualificazione delle tradizioni, produzioni e attività locali, spesso promosse dai Comuni che mirano a conservare nei cittadini e a proporre ai turisti le specificità dei singoli territori.*
*Le De.Co. (acronimo di Denominazione Comunale) sono nate da un'idea geniale del compianto Luigi Veronelli per aiutare a ridisegnare l'identità culturale di un luogo, di aiutare la Comunità locale ad identificarsi intorno ad un prodotto che ha il sapore di quella terra, della fatica di chi lo produce, o ad una tradizione che ha il volto dei nostri nonni.*
*Quasi tutti i Comuni, nel loro piccolo possono vantare una storia, una cultura e tradizione che si è consolidata negli anni, ciò che Luigi Veronelli chiamava "giacimenti enogastronomici e culturali": non solo patrimonio enogastronomico, ma anche artigianale e culturale.*
*Non si può quindi non riconoscere l'esistenza di un forte interesse dei Comuni alla conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e le tradizioni locali, e che fanno parte della cultura popolare nel territorio comunale di riferimento; interesse che risulta da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.*
*In questo senso le denominazioni comunali, se ben strutturate, organizzate e utilizzate possono essere dei veri e propri strumenti di marketing e devono essere viste come risorsa reale e concreta destinata a dimostrare la storia e la valenza identitaria del Comune.*
*Attraverso le De.Co. si aumenta la consapevolezza sul valore del patrimonio enogastronomico, sui principi di alimentazione sana e sulla sostenibilità, la giusta difesa del Locale quando minacciato dal Globale, al fine di preservare le nostre tipicità e la nostra cucina.*
*Il turismo delle De.Co. può rappresentare la base per uno sviluppo sostenibile del territorio. Può infatti stimolare la nascita di politiche e strategie atte alla difesa delle identità culinarie, rafforzare il processo di crescita e partecipazione della Comunità e contribuire a creare nuovi posti di lavoro.*
*...*
*Concludendo, si riporta la prefazione dell'allora Ministro per le Politiche Agricole Luca Zaia al libro scritto da Paolo Massobrio "De.Co. la carta d'identità del sindaco" (era l'anno 2008).*
*"Territori d'Italia. Angoli abitati che hanno una storia. Borghi che ci fanno sentire a casa. Volti, voci, mestieri, che rendono unico ogni angolo delle nostre regioni. L'Italia è il paese dei mille campanili, delle tante tradizioni quanti sono i Comuni, dei sapori che sanno unire, nelle ricette, i sapori, le qualità, l'unicità dei prodotti coltivati dalla terra. Solo se comprendiamo il valore di questa identità, se rispettiamo e valorizziamo tutto quello che di inimitabile vive nei nostri Comuni, potremo proteggerci dalla globalizzazione che vorrebbe tutto uguale. Siamo il paese della qualità e dei prodotti genuini. Diversi quanti sono i climi, i terreni, i metodi di coltivazione. È questo valore che difendiamo e proponiamo con forza e con convinzione. [...] Il cibo è la sintesi di ogni angolo di paese, che si racconta. Sono sapori che diventano accoglienza, vetrina, simbolo, conoscenza, ma anche promozione dei territori. Ogni volta che insegniamo ai nostri bambini che nel piatto che stanno mangiando, non c'è soltanto qualcosa di buono, ma ci sono prodotti genuini coltivati nei campi e la cura di chi ha imparato e cucinato per lui quella ricetta, li avremo aiutati a diventare persone autentiche. Uomini grandi. Che avranno sempre più voglia anche di scoprire, di viaggiare, di assaggiare, con rispetto, tutto quello che di buono c'è nei territori d'Italia. – Luca Zaia."*

## INDICE:


| | |
|---|---|
| Art. 1 | Finalità e soggetti |
| Art. 2 | Definizioni |
| Art. 3 | Riconoscimento delle De.Co. (Denominazioni Comunali) |
| Art. 4 | Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali |
| Art. 5 | Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali |
| Art. 5.1 | Di un Comune |
| Art. 5.2 | Di più Comuni (Intercomunale) |
| Art. 5.2.1 | Fasi per la costituzione di una De.Co. Intercomunale |
| Art. 5.2.2 | Casi particolari sull'ampliamento della De.Co. Intercomunale |
| Art. 6 | Commissione (Comunale – Intercomunale – regionale – regolamento e normative) |
| Art. 6.1 | Commissione Comunale per la De.Co. |
| Art. 6.2 | Commissione De.Co. Intercomunale |
| Art. 6.3 | Commissione regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. Veneto |
| Art. 6.4 | Commissione regionale Regolamento e Normative De.Co. Veneto |
| Art. 7 | Tavoli provinciali e regionali De.Co. |
| Art. 7.1 | Tavoli provinciali |
| Art. 7.2 | Tavolo regionale |
| Art. 8 | Presidente e vice Presidente Tavoli provinciale e regionale |
| Art. 8.1 | Presidente e vice Presidente Tavolo provinciale |
| Art. 8.2 | Presidente e vice Presidenti Tavolo regionale |
| Art. 8.2.1 | Modalità di elezione del Presidente e vice Presidenti Tavolo regionale |
| Art. 8.2.2 | Modalità operative del Presidente Tavolo regionale |
| Art. 9 | Segreteria regionale De.Co. Veneto |
| Art. 10 | Registri e Albi |
| Art. 10.1 | Istituzione dell'Albo regionale De.Co. Veneto |
| Art. 10.2 | Istituzione Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni |
| Art. 11 | Logo De.Co., suo utilizzo, controlli e sanzioni |
| Art. 11.1 | Logo De.Co. e suo utilizzo |
| Art. 11.2 | Controlli e sanzioni |
| Art. 12 | Organismi ausiliari Collegio Probiviri, Commissari ad acta, cariche e qualifiche onorarie |
| Art. 12.1 | Collegio regionale dei Probiviri (se previsto) |
| Art. 12.2 | Commissari ad acta |
| Art. 12.3 | Cariche e Qualifiche onorarie |
| Art. 13 | Patrimonio sociale |
| Art. 14 | Norme transitorie |
| Art. 15 | Norme finali |


Al presente regolamento sono allegati:

a) fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici
b) fac-simile indicativo di domanda per impresa produttrice
c) convenzione segreteria regionale De.Co. Veneto – Associazione Amici De.Co. Veneto
d) fac-simile Richiesta Parere Preventivo
e) iter per una nuova De.Co.
f) indirizzi utili

## Art. 1 FINALITÀ E SOGGETTI

1. Il presente Regolamento disciplina, salvaguarda e promuove, nel contesto delle attività turistiche, di valorizzazione del territorio e di sviluppo e difesa delle specificità locali, le iniziative di salvaguardia, di tutela e di diffusione della conoscenza delle produzioni, attività e beni a forte caratterizzazione storica, locale e di specificità territoriale relative alle attività turistiche, rurali e artigianali, nonché delle tradizioni dell'enogastronomia. Tutto ciò si riassume con l'istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De.Co.
2. **Non possono** essere considerati De.Co. i prodotti a marchio Europeo (DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, STG, ecc.) e non devono in alcun modo interferire con la riconoscibilità e le caratteristiche degli stessi.
3. Il presente Regolamento individua il Comune, quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle attività di regolazione, gestione e valorizzazione delle produzioni storiche e locali.
4. Nell'esercizio delle proprie attività il Comune può associarsi, ai sensi della vigente legislazione di settore, con altri Comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una tradizione che interessi ambiti territoriali Intercomunali.
5. Per le finalità di cui sopra, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, il Comune promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione Comunitaria e Nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di riconoscimento, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").
7. Per la realizzazione delle finalità del presente regolamento il Comune si avvale del Tavolo regionale De.Co. Veneto, dei Tavoli provinciali di appartenenza, dell'UNPLI Veneto e dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto, quali essenziali punti di riferimento.

## Art. 2 DEFINIZIONI

1. Sono identificate con la terminologia di Denominazione Comunale (De.Co.) le produzioni storiche e locali relative a un prodotto agricolo, un manufatto dell'artigianalità ed una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito Comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del Comune e la cui tipicità Comunale, o Intercomunale, è documentata, a livello locale, da scritti e articoli storici.
2. L'attribuzione della Denominazione Comunale da parte del Comune, attesta esclusivamente che quel prodotto, produzione, bene o preparato appartiene alla storia, alla tradizione e all'identità degli abitanti di quell'ambito Comunale o Intercomunale.

## Art. 3 RICONOSCIMENTO DELLE DE.CO. (Denominazioni Comunali)

1. I Comuni provvedono alla selezione e identificazione delle De.Co. sulla base della documentazione storica, di tecnica produttiva, delle testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti ottenuti nell'ambito territoriale di competenza, costituendo il fascicolo di identità *(disciplinare)*.
2. Il fascicolo di identità *(disciplinare)* documenta la storicità dell'attività, produzione o bene, la diffusione e il radicamento nella tradizione popolare e nell'ambito Comunale e consente al Comune di valutare e attribuire al prodotto la Denominazione Comunale. Comprende altresì la descrizione dei requisiti tecnici dei beni, produzioni e prodotti e le caratteristiche di preparazione e utilizzo in cucina consolidate nel tempo in base agli usi locali. Riporta infine le manifestazioni ed eventi locali anche ai fini turistici, inerente alla Denominazione Comunale.
3. L'attribuzione della Denominazione Comunale è data dal Comune in presenza di una storicità e una tradizione di almeno venti anni e che coinvolga l'interesse di enti, associazioni locali e pro loco nelle iniziative di valorizzazione e promozione anche ai fini turistici, storico e delle tradizioni popolari.

## Art. 4 REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

1. Il primo atto che il Comune dovrà compiere, secondo quanto disciplinato dall'art. 13 del Testo Unico Enti Locali, sarà quello di dichiararsi Comune De.Co., deliberando l'accettazione del presente

Regolamento De.Co. Veneto tramite apposita delibera di Consiglio Comunale e sottoscrivendo la convenzione con la Segreteria regionale De.Co. Veneto.

2. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune o di un territorio Intercomunale omogeneo per caratteristiche produttive e di prodotto ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali da almeno venti anni.
3. Secondo quanto previsto dall'Art.1 comma 2, **non possono** essere considerati De.Co. i prodotti a marchio Europeo (DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, STG, ecc.) e non devono in alcun modo interferire con la riconoscibilità e le caratteristiche degli stessi.
4. Le De.Co. attribuite dai Comuni in violazione di quanto stabilito al precedente comma non potranno essere iscritte all'Albo regionale De.Co. Veneto.
5. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare. Allo stesso modo dovranno essere rispettate le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme Comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e dei manufatti artigianali.
6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.

## Art. 5 PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI
## Art. 5.1 DI UN COMUNE

1. Le segnalazioni inerenti ai prodotti da iscrivere nell'Albo regionale De.Co. Veneto possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune, che potrà richiedere parere preventivo di conformità alla Commissione regionale tecnica (vedi art. 6.3 del presente Regolamento).
2. Ottenuto il parere preventivo positivo di conformità, la istituita Commissione Comunale (vedi art. 6.1 del presente Regolamento) dovrà predisporre un fascicolo di identità *(disciplinare)* per ogni De.Co., corredato da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche ed ogni informazione ritenuta utile al fine dell'ammissibilità del prodotto all'Albo regionale De.Co..
   In particolare, dovranno essere indicati:

- il nome storico del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che potrà comprendere in tutto o in parte il territorio Comunale, limitata alle zone di produzione con adeguate corrispondenti caratteristiche geografiche e antropologiche);
- la data alla quale può essere fatta risalire la prima coltivazione/lavorazione/produzione;
- scritti, articoli storici, testimonianze orali, usi/consuetudini, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio, potranno anche essere frutto di interviste alla popolazione e/o pareri di esperti;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura (per i prodotti alimentari);
- Individuazione ed elenco dei produttori, trasformatori, commercianti e ristoratori con le specifiche dei loro dati indentificativi (indirizzo, telefono, mail ed altri dati);
- elenco e date di manifestazioni, feste, sagre e storicità delle stesse.

3. La Giunta Comunale, verificata la regolarità del lavoro e la documentazione della Commissione Comunale, ottenuto il parere preventivo favorevole da parte della Commissione tecnica regionale, convalida con apposita delibera l'attribuzione della De.Co. Comunale.
4. Il Comune invia tutta la documentazione compresa le delibere al Tavolo regionale De.Co. che dopo l'approvazione rilascerà l'attestato di iscrizione con il relativo numero identificativo di attribuzione all'Albo regionale De.Co. Veneto. Diversamente il Tavolo regionale De.Co. comunicherà i motivi di un eventuale diniego.

**Art. 5.2 DI PIÙ COMUNI (INTERCOMUNALE)**

Oltre a quanto indicato al punto 5.1, nel caso in cui, due o più Comuni, individuino un prodotto Comune e caratteristico del loro territorio, degno di ricevere la Denominazione Comunale, possono istituire una "De.Co. Intercomunale".

**Art. 5.2.1 FASI PER LA COSTITUZIONE DI UNA DE.CO. INTERCOMUNALE**

Possono far parte di una De.Co. Intercomunale solo i Comuni che hanno seguito tutte le procedure, previste dal presente regolamento, per l'attribuzione di una De.Co. (vedi artt. 4 e 5.1 del presente Regolamento):

1. I Comuni interessati identificano tra di loro il Comune capofila che promuove il progetto ed assumerà la Presidenza della Commissione;
2. Il Comune capofila dovrà fornire, per tutti i Comuni, il servizio di segreteria e di archiviazione, fra cui inviare convocazioni ai membri della Commissione De.Co. Intercomunale (vedi art. 6.2 del presente Regolamento), redigere verbali e relative presenze, tenere aggiornato un registro degli iscritti.

**Art. 5.2.2 CASI PARTICOLARI SULL'AMPLIAMENTO DELLA DE.CO. INTERCOMUNALE**

1. La De.Co. Intercomunale è delimitata da una ben precisa area geografica (un monte, una vallata, altra zona geografica o antropologica con caratteristiche omogenee e peculiari) individuata catastalmente.
2. Nel caso se ne ravvisi la necessità, si può trasformare una De.Co. Comunale in una De.Co. Intercomunale, previo decisone favorevole da parte del Tavolo regionale De.Co. Veneto.
3. *Casistiche:*

   **a)** Comune De.Co. interessato ad aggregarsi ad una De.Co. già esistente di un Comune limitrofo.
   Procedura: dovrà presentare espressa domanda corredata da specifica documentazione, alla Commissione De.Co. del comune titolare della De.Co. (che diventerà Comune capofila) comunicando il nominativo del proprio referente comunale e il nominativo di un produttore del proprio comune, da inserire nella commissione comunale.
   Dopo tale inserimento la commissione assumerà il nome di Commissione Intercomunale.
   Il Comune capofila, tramite la Segreteria regionale, invierà formale domanda completa di documentazione al Tavolo regionale De.Co. Veneto per esprimersi sul merito.
   Il Tavolo regionale si esprimerà entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
   Nel caso di decisione favorevole, il Comune capofila dovrà apportare le necessarie modifiche al fascicolo di identità *(disciplinare)*, inserendo il nominativo del nuovo Comune, le aree geografiche oggetto della De.Co. ed i produttori.

   ***b)*** Comune De.Co. interessato ad aggregarsi ad una De.Co. Intercomunale già esistente.
   Procedura: dovrà presentare espressa domanda alla Commissione De.Co. Intercomunale, la quale invierà formale domanda corredata da un'adeguata documentazione al Tavolo regionale De.Co. Veneto affinché lo stesso si esprima in merito, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
   Nel caso di decisione favorevole quest'ultimo dovrà apportare le necessarie modifiche al fascicolo di identità *(disciplinare)*, come l'inserimento del nominativo del nuovo Comune, l'inserimento delle aree geografiche oggetto della De.Co. ed i produttori.

**Art. 6 COMMISSIONI** (COMUNALE – INTERCOMUNALE – REGIONALE – REGOLAMENTO E NORMATIVE)

**Art. 6.1 COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.**

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.
   La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:
   Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
   Quattro Componenti individuati fra tecnici o esperti: uno proposto dal Sindaco, un produttore, un rappresentante della Pro Loco locale ed un Socio dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto.
   In presenza di specifiche ragioni tecniche, rappresentative e consulenziali il Presidente della Commissione Comunale potrà nominare fino a due ulteriori componenti.
   Il Segretario avrà il compito di redigere i verbali della Commissione Comunale De.Co. e sarà individuato tra il personale dell'ufficio commercio/attività produttive/turismo del Comune, ovvero in

caso di assenza di quest'ultimo, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da uno dei componenti della Commissione all'uopo designato dal Presidente.

2. A supporto del lavoro della Commissione, su richiesta della Commissione stessa, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione alla specifica tematica.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi della legislazione vigente.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti e dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.
5. La Commissione ha il compito di:

- di redigere il fascicolo di identità *(disciplinare)* per ogni prodotto De.Co. Comunale. Nel fascicolo di identità *(disciplinare)* dovranno essere individuate nel dettaglio le caratteristiche della De.Co., queste informazioni possono essere testimonianze cartacee, scritti, articoli storici, testimonianze orali, usi/consuetudini che testimoniano un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio, potranno anche essere frutto di interviste alla popolazione, pareri di esperti, ecc.;
- la Commissione ha il potere di richiamare ed ammonire i produttori che non rispettano il fascicolo di identità *(disciplinare)*, può segnalare ai Comuni problematiche riguardanti la promozione della De.Co. e l'attuazione del fascicolo di identità *(disciplinare)*, può revocare l'iscrizione al produttore che persiste a non rispettare il fascicolo di identità *(disciplinare)*, solo dopo aver avuto parere favorevole da parte del Tavolo regionale.
- divulgare e promuovere sul territorio le De.Co.;
- mantenere aggiornato il Tavolo della provincia di appartenenza, comunicando le attività svolte;
- mantenere aggiornato la Segreteria regionale De.Co. Veneto, comunicando le attività svolte, numero dei produttori ed altre informazioni, al fine di aggiornare gli archivi documentali, sia esso in formato digitale che cartaceo;
- la Commissione Comunale deve controllare che le De.Co. Comunali siano prodotte esclusivamente nell'ambito dei territori indicati dai rispettivi fascicoli di identità *(disciplinare)*.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti.

### Art. 6.2 COMMISSIONE DE.CO. INTERCOMUNALE

1. La Commissione De.Co. Intercomunale sarà costituita da: un sindaco o un proprio delegato per Comune, un rappresentante dei produttori per Comune, un rappresentante Pro Loco ed un Socio dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto per tutti i Comuni. Il Sindaco del Comune capofila convoca i produttori, i Presidenti delle Pro Loco Comunali interessati ed il Presidente dell'Associazione Amici delle De.Co. per individuare i loro rappresentanti.
   Il Segretario avrà il compito di redigere i verbali della Commissione Comunale De.Co. e sarà individuato tra il personale dell'ufficio commercio/attività produttive/turismo del Comune capofila, ovvero in caso di assenza di quest'ultimo, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da uno dei componenti della Commissione all'uopo designato dal Presidente.
2. A supporto del lavoro della Commissione, su richiesta della Commissione stessa, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione alla specifica tematica.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi della legislazione vigente.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti e dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.
5. La Commissione ha il compito di:

- di redigere il fascicolo di identità *(disciplinare)* per ogni prodotto De.Co. Comunale. Nel fascicolo di identità *(disciplinare)* dovranno essere individuate nel dettaglio le caratteristiche della De.Co., queste informazioni possono essere testimonianze cartacee, scritti, articoli storici, testimonianze orali, usi/consuetudini che testimoniano un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio, potranno anche essere frutto di interviste alla popolazione, pareri di esperti, ecc.;

- la Commissione ha il potere di richiamare ed ammonire i produttori che non rispettano il fascicolo di identità *(disciplinare)*, può segnalare ai Comuni problematiche riguardanti la promozione della De.Co. e l'attuazione del fascicolo di identità *(disciplinare)*, può revocare l'iscrizione al produttore che persiste a non rispettare il fascicolo di identità *(disciplinare)*, solo dopo aver avuto parere favorevole da parte del Tavolo regionale.
- divulgare e promuovere sul territorio le De.Co.;
- mantenere aggiornato il Tavolo della provincia di appartenenza, comunicando le attività svolte;
- mantenere aggiornato la Segreteria regionale De.Co. Veneto, comunicando le attività svolte, numero dei produttori ed altre informazioni, al fine di aggiornare gli archivi documentali, sia esso in formato digitale che cartaceo;
- la Commissione deve controllare che le De.Co. Comunali siano prodotte esclusivamente nell'ambito dei territori indicati dai rispettivi fascicoli di identità *(disciplinare)*.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti.

### Art. 6.3 COMMISSIONE REGIONALE TECNICA PER L'ISTRUTTORIA DEI PRODOTTI DE.CO. VENETO

1. La Commissione regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. Veneto è composta da 3 a 7 persone con accertate conoscenze delle tradizioni culturali-storiche-turistiche-enogastronomiche del territorio Veneto di cui almeno uno scelto tra le Associazioni di categoria di riferimento.
2. I suoi componenti sono nominati dal Tavolo regionale De.Co. Veneto e resteranno in carica per tutta la durata del Tavolo regionale De.Co. Veneto. Potranno essere revocati/sostituiti per giusta causa su decisone del Tavolo regionale De.Co. Veneto.
3. Al proprio interno nominano un Presidente e dovranno utilizzare il supporto della Segreteria regionale per le convocazioni e per quanto altro dovesse servire all'espletamento del loro lavoro e in caso contrario sarà designato dal Presidente tra i membri della Commissione.
4. La Commissione regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. Veneto si riunisce, su convocazione del Presidente della Commissione, per tutte le attività di valutazione delle richieste preventive di conformità alla De.Co. e per tutte le richieste di ammissibilità all'Albo regionale De.Co. Veneto. È altresì il punto di riferimento tecnico per il Tavolo regionale De.Co. Veneto per tutte le controversie in materia di De.Co..
5. La valutazione ed i pareri formulati dalla Commissione regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. Veneto dovranno essere oggetto di approvazione/diniego da parte del Tavolo regionale De.Co. Veneto.
6. La Commissione regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. Veneto, viene convocato dal Presidente, supportato dalla segreteria provinciale, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la Commissione, con posta elettronica, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (sms, WhatsApp, ecc.), potranno essere svolta anche in teleconferenza.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti

### Art. 6.4 COMMISSIONE REGIONALE REGOLAMENTO E NORMATIVE DE.CO. VENETO

1. La Commissione regionale Regolamento e Normative De.Co. Veneto è composta da 3 a 7 persone con accertate conoscenze sulle normative che disciplinano le De.Co..
2. I suoi componenti sono nominati dal Tavolo regionale e resteranno in carica per tutta la durata del Tavolo regionale. Potranno essere revocati/sostituiti per giusta causa su decisione del Tavolo regionale De.Co. Veneto.
3. Al proprio interno nominano un Presidente e dovranno utilizzare il supporto della Segreteria regionale per le convocazioni e per quanto altro dovesse servire all'espletamento del loro lavoro e in caso contrario sarà designato dal Presidente tra i membri della Commissione.
4. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente del Tavolo regionale, qualora egli ravvisi la necessità di modificare o revisionare il Regolamento regionale, le Normative, le convenzioni ed altri documenti istituzionali. Le proposte di modifica dovranno essere notificate al Tavolo regionale De.Co. Veneto e se accettate, sarà il Tavolo a definirne le modalità di applicazione.
5. La Commissione regionale Regolamento e Normative De.Co. Veneto, viene convocato dal Presidente, supportato dalla segreteria provinciale, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno

otto giorni prima di quello fissato per la Commissione, con posta elettronica, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (sms, WhatsApp, ecc.), potranno essere svolta anche in teleconferenza.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti

## Art. 7 TAVOLI PROVINCIALI E REGIONALI DE.CO.

### Art. 7.1 TAVOLI PROVINCIALI

1. SOGGETTI

Devono fare parte dei Tavoli provinciali dei Comuni De.Co. del Veneto:

- i Comuni che hanno deliberato una Denominazione Comunale. La figura preposta a tale rappresentanza è in prima persona il Sindaco, egli tuttavia potrà eventualmente farsi sostituire da un membro del Consiglio Comunale, da lui individuato quale persona interessata;
- le Associazioni di categoria di riferimento, rappresentate da un incaricato;
- le Associazioni dei Ristoratori, Agriturismi, attraverso dei loro rappresentanti;
- l'Associazione "Amici delle De.Co. Veneto", attraverso le persone da loro individuate;
- le Pro Loco o UNPLI Veneto, rappresentate dal loro Presidente provinciale e/o delegato;
- i produttori rappresentati da un loro delegato.

2. OBIETTIVI

I Tavoli di Coordinamento provinciali dei Comuni De.Co. nella provincia di appartenenza hanno il compito di promuovere, sostenere, valorizzare e soprattutto coordinare tutte quelle azioni, iniziative, attività, progetti che perseguono gli obiettivi e le strategie condivise con il Tavolo regionale De.Co.

3. SEGRETERIE

Tutte le Segreterie delle 7 province del Veneto dovranno fare riferimento al coordinamento della Segreteria regionale De.Co. Veneto.

Le riunioni del Tavolo provinciale potranno avere anche forma itinerante, all'interno dei Comuni del territorio provinciale di appartenenza o all'interno della sede della provincia o in altra sede messa a disposizione da uno dei componenti dei Tavoli e potrà essere svolta anche in teleconferenza.

4. STRUTTURA E DURATA

Tutte le amministrazioni Comunali che hanno deliberato una "Denominazione Comunale" riunendosi in Assemblea Generale, ogni quattro anni, eleggono i loro cinque rappresentanti per il Tavolo provinciale. Le persone elette e che faranno parte del Tavolo di Coordinamento provinciale, dovranno essere dei Sindaci o membri del proprio Consiglio Comunale. Nel caso perdessero la qualifica di amministratori o membri del Consiglio Comunale sarà il nuovo Sindaco a nominare il nuovo delegato.

5. COMPOSIZIONE DEI TAVOLI PROVINCIALI

saranno composti da 11 persone con mandato quadriennale e con diritto di voto:

- nr. 5 Sindaci e/o loro delegati;
- nr. 1 Associazione "Amici delle De.Co. Veneto", con la persona da loro individuata;
- nr. 2 UNPLI Veneto o Pro Loco, rappresentate dal loro Presidente provinciale e/o delegati;
- nr. 1 Associazioni di categoria interessate, rappresentate da un incaricato;
- nr. 1 Associazioni dei Ristoratori, Agriturismi, attraverso loro rappresentante;
- nr. 1 Produttori rappresentati da un loro delegato.

Nel caso in cui non fosse possibile ricoprire il ruolo di un componente del Tavolo provinciale il posto vacante verrà ricoperto in via temporanea da un rappresentante dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto o da un rappresentante dell'UNPLI Veneto o Pro Loco.

Il Presidente e Vicepresidente vengono eletti con le modalità descritte all'Art. 8.1.

Il Tavolo nell'espletamento dei suoi compiti, qualora debba votare, si esprime di norma per alzata di mano. Le decisioni del Tavolo sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Le sedute sono pubbliche e possono partecipare, senza diritto di voto, altri soggetti non eletti ma appartenenti alle categorie sopra elencate.

Alle sedute provinciali possono partecipare i componenti del Tavolo regionale.

Su mandato del Tavolo di Coordinamento provinciale, ogni membro potrà assumere incarichi operativi per il raggiungimento di specifici obiettivi e progetti.

Il Tavolo di Coordinamento provinciale, viene convocato dal Presidente, supportato dalla propria segreteria, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno otto giorni prima di quello fissato

per il Tavolo, con posta elettronica, mail PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (sms, WhatsApp, ecc.) e si terrà minimo una volta al mese con le modalità decise dal Tavolo ed ogni qualvolta un terzo dei membri del Tavolo ne faccia richiesta espressa, proponendo all'ordine del giorno, un argomento non procrastinabile.
Le persone designate dovranno presenziare alle riunioni mensili e in caso di assenza ingiustificata prolungata per più di tre riunioni consecutive, perderanno automaticamente il diritto alla loro partecipazione al Tavolo ed al loro posto subentreranno i primi non eletti.
Non è previsto alcun compenso per i componenti.

6. MANSIONE E COMPETENZE

Il Tavolo di Coordinamento provinciale avrà il compito di:
- analizzare le attività svolte dalle Commissioni Comunali;
- coordinare la promozione dei prodotti, delle attività e degli eventi De.Co.;
- calendarizzare attività ed iniziative;
- redigere i verbali dei Tavoli;
- svolgere tutte le attività concordate e definite esclusivamente con il Tavolo regionale.

**ART. 7.2 TAVOLO REGIONALE**

1. SOGGETTI

Devono fare parte del Tavolo regionale dei Comuni De.Co. del Veneto:
- un Amministratore per ogni singola provincia con diritto di voto;
- un rappresentante dell'UNPLI/Pro Loco per ogni singola provincia con diritto di voto;
- rappresentanti dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto con diritto di voto;
- i componenti della Commissione regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. senza diritto di voto.

2. OBIETTIVI

Il Tavolo regionale dei Comuni De.Co. Veneto ha il compito di coordinare tutte i Tavoli provinciali e le Commissioni (Comunale – Intercomunale – regionale), vigilare sul loro operato e verificare la corretta applicazione del presente regolamento, approvare le richieste di promuovere, sostenere, valorizzare e soprattutto coordinare tutte quelle azioni, iniziative, attività, progetti che perseguano la crescita delle Denominazioni Comunali.
Il Tavolo regionale dei Comuni De.Co. Veneto ha il compito di regolamentare e normare tutto ciò che riguarda il mondo De.Co.

3. SEDE

La segreteria del Tavolo regionale ha sede presso l'Associazione Amici delle De.Co. Veneto.
Le riunioni del Tavolo regionale potranno avere anche forma itinerante, all'interno dei Comuni o Municipi del territorio provinciale di appartenenza o all'interno della sede delle province o in altra sede messa a disposizione da uno dei componenti del Tavolo, potrà essere svolta anche in teleconferenza.

4. DURATA

La durata del Tavolo regionale è di anni quattro.

5. COMPOSIZIONE DEL TAVOLO REGIONALE

È composto da 21 persone con diritto di voto:
- 1° gruppo Amministratori Pubblici:
  sette Amministratori, uno per ogni singolo provincia;
- 2° gruppo UNPLI Veneto:
  sette rappresentanti dell'UNPLI, uno per ogni territorio provinciale;
- 3° gruppo Amici De.Co. Veneto:
  sette rappresentanti dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto.

Nel caso in cui non fosse possibile ricoprire il ruolo di un amministratore, il posto vacante verrà ricoperto da un rappresentante dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto o da un rappresentante dell'UNPLI Veneto.
Le persone designate dovranno presenziare alle riunioni e in caso di assenza ingiustificata prolungata per più di tre riunioni consecutive, perderanno automaticamente il diritto alla loro partecipazione al Tavolo ed al loro posto subentreranno altre persone scelte tra i gruppi di appartenenza.

Saranno altresì presenti senza diritto di voto i componenti della Commissione regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. composta da 3 a 7 persone con accertate conoscenze delle tradizioni culturali-storiche-turistiche-enogastronomiche del territorio Veneto, e opera in stretta collaborazione con il Tavolo regionale Veneto.
Il Tavolo regionale viene rinnovato nella figura dei suoi componenti al rinnovo dei Tavoli provinciali, elegge al suo interno un suo Presidente e Vicepresidenti, con le modalità descritte all'Art. 8.1.
Il Tavolo regionale opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto e nell'espletamento dei suoi compiti, qualora debba votare, si esprime di norma per alzata di mano. Le decisioni del Tavolo sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Le sedute potranno essere pubbliche su decisione del Presidente in base agli argomenti posti all'ordine del giorno.
Su mandato del Tavolo regionale, ogni membro potrà assumere incarichi operativi per il raggiungimento di specifici obiettivi e progetti.
Il Tavolo regionale, viene convocato dal Presidente, supportato dalla segreteria regionale, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per il Tavolo, con posta elettronica, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (sms, WhatsApp, ecc.) e si terrà minimo una volta al mese con le modalità decise dal Tavolo ed ogni qualvolta un terzo dei membri del Tavolo ne faccia richiesta espressa, proponendo all'ordine del giorno, un argomento non procrastinabile.
Non è previsto alcun compenso per i componenti.

6. MANSIONE E COMPETENZE

Il Tavolo regionale De.Co Veneto, unico organo regionale con poteri deliberativi, avrà il compito di:

- interfacciarsi con la regione Veneto;
- interfacciarsi con l'Associazione Amici delle De.Co. Veneto;
- interfacciarsi con la Segreteria regionale De.Co. Veneto gestita e coordinata dall'Associazione Amici delle De.Co. Veneto;
- coordinare la promozione dei prodotti, le attività e gli eventi De.Co.;
- coordinare, indirizzare ed analizzare le attività di tutte le Commissioni, Tavoli provinciali e della Segreteria regionale De.Co Veneto;
- approvare, non approvare e sospendere l'iscrizione all'Albo regionale De.Co. dei prodotti proposti dalla Commissione regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. Veneto;
- rappresentare a tutti i livelli istituzionali le De.Co. Veneto;
- gestire l'ufficio stampa per le De.Co. Veneto come unico porta voce a livello regionale;
- organizzare e rappresentare le De.Co. Veneto agli eventi regionali, nazionali ed internazionali;
- gestire sito web ufficiale De.Co. Veneto;
- deliberare, regolamentare e normare tutto ciò che necessiti per le attività delle De.Co. Veneto;

## Art. 8 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE TAVOLI PROVINCIALE E REGIONALE

## Art. 8.1 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE TAVOLO PROVINCIALE

1. MODALITA' DI ELEZIONE PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE PROVINCIALE

I membri del Tavolo voteranno ogni quattro anni, a maggioranza dei presenti e con un solo voto ciascuno per:

- un Presidente rieleggibile per non più di due mandati consecutivi, purché interi, che ricoprirà la carica di rappresentante del Tavolo di Coordinamento provinciale dei Comuni De.Co. in tutte le occasioni pubbliche, egli avrà il compito di provvedere alla redazione dell'ordine del giorno, convocare le assemblee e presiederle.
- un Vicepresidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza o per delega

2. DECADENZA, DIMISSIONI O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE PROVINCIALE

In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo intervenuto durante il corso del mandato si dovrà procedere, con apposita Tavolo provinciale, da convocarsi entro trenta giorni, a eleggere il nuovo Presidente o Vice Presidente, individuandolo tra i membri del Tavolo in carica, il quale porterà a termine la durata naturale del tavolo.

3. SFIDUCIA AL PRESIDENTE E/O AL VICEPRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente e/o il Vice Presidente potranno essere sfiduciati dalla metà più uno dei componenti in carica del Tavolo provinciale. In caso di sfiducia vale quanto detto al punto precedente (art. 8.1 comma 2).

### Art. 8.2 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI TAVOLO REGIONALE

### Art. 8.2.1 MODALITA' DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI TAVOLO REGIONALE

I membri del Tavolo voteranno ogni quattro anni, a maggioranza dei presenti e con un solo voto ciascuno per un Presidente, eletto per non più di tre mandati consecutivi, purché interi, salvo deroga deliberata espressamente dai componenti del Tavolo regionale, che ricoprirà la carica di rappresentante del Tavolo di regionale dei Comuni De.Co. in tutte le occasioni pubbliche e sarà il Garante della regolare tenuta dell'Albo regionale De.Co..

Il Presidente viene eletto dai membri del Tavolo regionale De.Co. con la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente propone al Consiglio regionale la nomina di due Vice-Presidente vicario.

Il Presidente ed i due Vice Presidenti dovranno essere l'espressione dei tre Gruppi Componenti del Tavolo regionale De.Co..

### Art. 8.2.2 MODALITA' OPERATIVE DEL PRESIDENTE TAVOLO REGIONALE

Il Presidente è il legale rappresentante del Tavolo regionale De.Co. ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle De.Co. Veneto, nel rispetto del presente Regolamento. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività delle De.Co. Veneto secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dal Tavolo regionale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Tavolo regionale, tramite la Segreteria regionale e le Segreterie provinciali da questi dipendenti;
- convoca e presiede il Tavolo regionale, determinando l'ordine del giorno delle riunioni;
- ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle riunioni dei Tavoli provinciali;
- è responsabile della gestione economica e finanziaria;
- quale rappresentante legale del Tavolo regionale di fronte a terzi e in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, sentito l'organo amministrativo competente;
- può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente del Tavolo regionale;
- può invitare alle riunioni del Tavolo regionale, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo;
- nomina i Commissari ad acta ai Tavoli provinciali nel caso di necessità.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente è dichiarato decaduto dal Tavolo regionale ed entrambi i Vice-Presidente convocano entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Al termine del mandato spetta al Presidente uscente del Tavolo regionale convocare tutti le parti per la composizione del nuovo Tavolo regionale.

Al termine dei mandati dei Tavoli provinciali spetta al Presidente del Tavolo regionale convocare tutte le parti per la composizione dei nuovi Tavoli provinciali.

## Art. 9 SEGRETERIA REGIONALE DE.CO. VENETO

Il Tavolo di Coordinamento regionale è dotato di una Segreteria regionale De.Co. gestita dall'Associazione Amici delle De.Co. Veneto.

Funzioni della Segreteria sono:

- ricevere e protocollare la documentazione e predisporre, su disposizione del Presidente, il calendario e la convocazione delle sedute del Tavolo regionale;
- convocare verbalizzare le attività del Tavolo regionale e delle commissioni Regionali e predisporre i rapporti periodici sull'attività dei medesimi da inviare al Tavolo regionale;

- inserire le decisioni assunte dal Tavolo regionale ed ogni altra eventuale informazione richiesta nelle banche dati De.Co. Veneto;
- verificare la correttezza delle domande e la completezza della documentazione pervenuta;
- tenere l'archivio delle sedute del Tavolo regionale e delle Commissioni regionali;
- tenere aggiornato l'Albo regionale De.Co. Veneto, emettere gli attestati di iscrizione;
- interfacciarsi con la regione Veneto per quanto richiesto dal Tavolo regionale;
- aggiornare il sito web ufficiale De.Co. Veneto;
- tenere i contatti con tutte le associazioni, associazioni di categoria, enti ed istituzioni;
- mantenere i rapporti con i produttori, trasformatori, ristoratori e tutti coloro che operano per le De.Co.;
- tenere quanto necessiti per il buon funzionamento del servizio di Segreteria regionale De.Co. Veneto;
- controllare e verificare la regolarità delle convenzioni sottoscritte.

## Art. 10 REGISTRI E ALBI

### Art. 10.1 ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DE.CO. VENETO

Viene istituito un Albo regionale Veneto per tutti i prodotti De.Co. riconosciuti a livello Comunale rispondenti ai criteri del presente regolamento.
Nell'Albo sono annotati:

- i prodotti a denominazione Comunale (De.Co.), e una scheda descrittiva per ogni prodotto che attesti la tradizionalità e le relative modalità di produzione tipiche;
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti.

Possono ottenere l'iscrizione all'albo le De.Co. che hanno superato l'iter previsto dal presente regolamento.
Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

### Art. 10.2 ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

Viene istituito presso la competente struttura Comunale, con delibera di Giunta Comunale, un apposito albo, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni che abbiano ad oggetto la promozione e la diffusione dei prodotti cui è stato riconosciuto l'appellativo De.Co. ottenuto ai sensi del presente regolamento, per la verifica ed il rispetto dei relativi disciplinari.
Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive salvo caso di forza maggiore.
La Giunta Comunale, assieme alla Commissione Comunale De.Co., riconosce un'unica manifestazione ufficiale per ogni prodotto De.Co. e dovrà trasmettere ai Tavoli di Coordinamento provinciali e regionale la data dello svolgimento di tale manifestazione.

## Art. 11 LOGO DE.CO. - SUO UTILIZZO - CONTROLLI E SANZIONI

### Art. 11.1 LOGO DE.CO. E SUO UTILIZZO

Il Comune che consegue il riconoscimento della De.Co. adotta il logo del relativo prodotto De.Co., che dovrà essere usato in occasione delle manifestazioni che coinvolgono quel determinato prodotto.
Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
È fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

**Art. 11.2 CONTROLLI E SANZIONI**

Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune a termini di legge.
L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 11.1 può comportare la cancellazione dall'albo.

Ogni violazione di quanto previsto al presente regolamento comporta la decadenza della De.Co. e la cancellazione dal registro regionale De.Co..
È compito delle Commissioni Comunali e dei Tavoli di Coordinamento provinciali e la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento.

**Art. 12 ORGANISMI AUSILIARI**
**COLLEGIO PROBIVIRI - COMMISSARI AD ACTA - CARICHE E QUALIFICHE ONORARIE**

**Art. 12.1 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI** (SE PREVISTO)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e di due componenti supplenti eletti dal Tavolo regionale, fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.
2. Nella seduta di insediamento, indetta dal Proboviro più votato, il Collegio elegge nel suo interno il Presidente fra i membri effettivi.
3. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Tavolo regionale e i Tavoli provinciali, tra Tavoli e Commissioni, tra tavoli e Comuni. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
4. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, potrà essere invitato, senza diritto di voto, alle riunioni dei Tavoli provinciali e di quello regionale
5. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.
6. In caso di vacatio, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza del Tavolo regionale.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti.

**Art. 12.2 COMMISSARI AD ACTA**

1. I Commissari ad acta sono scelti e vengono nominati dal Tavolo regionale nel caso di dimissioni o revoca della figura del Presidente del Tavolo regionale o provinciale.
2. Il o i Commissari ad acta sono scelti fra i membri dei tavoli.
3. Il o i Commissari non possono rimanere in carica, di norma, oltre sei mesi, durante i quali hanno il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive.
4. Non è previsto alcun compenso per i componenti.

**Art. 12.3 CARICHE E QUALIFICHE ONORARIE**

Agli ex Presidenti regionali, come eccezionalmente ad altri componenti dei tavoli, o altre persone che hanno rivestito cariche nazionali o regionali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle De.Co., il Tavolo regionale De.Co. Veneto, su proposta dei membri del tavolo stesso, può conferire l'alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Ambasciatore delle De.Co. Veneto.

**Art. 13 PATRIMONIO SOCIALE**

1. Le risorse economiche che i tavoli necessitano per il loro funzionamento, sono frutti di contributi volontari dei membri dei tavoli stessi, nonché da elargizioni dell'associazione Amici delle De.Co. o da altri Enti pubblici e/o privati.
2. I contributi e/o elargizioni di cui al punto 1, sono unicamente finalizzati al proprio funzionamento e alle attività istituzionale, e non possono in nessun caso, essere divisi fra i membri dei tavoli, neppure in forma indiretta.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i tavoli dovranno rendicontare le entrate e le relative uscite e darne dettagliata documentazione ai membri dei tavoli stessi

**Art. 14 NORME TRANSITORIE**

Laddove non esistono ancora i Tavoli provinciali le figure di riferimento saranno trovate all'interno dell'Associazione Amici delle De.Co.

**Art. 15 NORME FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione e successivi aggiornamenti da parte del Tavolo regionale De.Co. Veneto.

# ALLEGATO A

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco

del Comune

di _____

OGGETTO: segnalazione ai fini dell'attribuzione della De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il_____

a _____ e residente in _____

Via _____ Codice Fiscale _____ nella

qualità di_____

telefono _____ mail _____

Segnala ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

denominazione: _____

luogo interessato: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti: *

_____

_____

_____

data _____ firma _____

*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale di cui agli artt. 4 – 5 – 5.1 del Regolamento

# ALLEGATO B

(fac-simile indicativo di domanda per impresa produttrice)

Al Sig. Sindaco

del Comune

di _____

OGGETTO: richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il_____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____ nella

qualità di_____

telefono _____ mail _____

avente la qualifica di

☐ imprenditore agricolo ☐ esercente attività di somministrazione alimenti e bevande

☐ artigiano ☐ commerciante al dettaglio ☐ altro _____

con sede in _____ Via _____

C.F./P.I. _____

*PREMESSO*

☐ che la propria ditta produce il prodotto _____

☐ che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro Comunale De.Co.;

*oppure*

☐ per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio, è meritevole di ottenere la De.Co.;

*CHIEDE*

☐ di essere iscritto nel registro Comunale De.Co. per il suddetto prodotto;

*oppure*

☐ l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, *DICHIARA*, sotto la propria responsabilità:

- di attenersi scrupolosamente, in caso di attribuzione della De.Co., a quanto previsto nel fascicolo di identità *(disciplinare)* approvato dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le normative vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co..

In allegato i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co. comunale);
- altro _____ *

data _____ firma _____

*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale di cui agli artt. 4 – 5 – 5.1 del Regolamento

# CONVENZIONE

Tra:
l'Associazione AMICI DELLE DE.CO. VENETO, con sede a Marano Vicentino (VI), Via IV Novembre 100B CF/PI 04094320241 in persona del Presidente e legale rappresentante Dino Grande, nato a Vancouver B.C. (Canada) il 17/08/1966 C.F. GRN DNI 66M17 Z401S

ed

il Comune di _____ in persona del Suo Sindaco, Sig. _____, Comune Socio-convenzionato della suddetta Associazione

insieme definiti anche *"le Parti"*, hanno convenuto quanto segue.

PREMESSE

Premesso che:

- i Comuni De.Co. della Regione del Veneto, allo scopo di creare sinergia fra di loro e insieme sviluppare il progetto De.Co. di marketing territoriale, si sono riuniti in un unico Tavolo Regionale, che collabora con tutte le province Venete e Unpli Regionale, unitamente ad una Commissione Regionale di Verifica e un Albo Regionale dei prodotti De.Co.
- i Comuni De.co. necessitano di un organismo che sovraintenda e mantenga tutti i contatti con i suddetti soggetti, che oltre a ciò, crei e tenga aggiornato un sito/vetrina, di ogni prodotto, relativo ai singoli Comuni, Prodotti e Produttori.
- i Comuni De.Co., hanno individuato nell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto, l'organismo in grado di supplire a queste loro necessità, in quanto l'Associazione ha dato prova di capacità tecniche, avendo anche in passato, ricoperto con diligenza e attenzione questo incarico e inoltre dispone di un sito internet denominato www.comunedecoveneto.it , attualmente in fase di completamento e aggiornamento.
- che l'Associazione Amici delle De.co. ritenendosi capace di assolvere questo compito, si rende disponibile a svolgere i necessari lavori di Segreteria e Coordinamento, per i Comuni Veneti e Tavoli Regionali, redigendo verbali delle varie sedute, predisponendo tutti i documenti da far esaminare dalla Commissione, aggiornando Albo Regionale dei Prodotti De.co., aggiornando il Sito Internet e quanto necessario alla buona immagine del progetto stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione
SI CONVIENE

1) Articolo 1 - **Oggetto della Convenzione**.
L'Associazione Amici Delle De.Co. Veneto, si rende disponibile a fornire i servizi di Segreteria Regionale, sopraindicati in premessa al Comune firmatario del presente accordo (in seguito "il Comune"), e più precisamente, si impegna a:
   - Fungere da Segreteria Regionale e Coordinamento per i Comuni De.Co. Veneti;
   - Fungere da Segreteria per il Tavolo Regionale Veneto;
   - Convocare le sedute, inviando inviti e comunicando a tutti i delegati, gli ordini del giorno, predisposti dal Presidente Del Tavolo Regionale;

- Presenziare alle sedute del Tavolo, anche itineranti nel territorio Veneto;
- Redigere i verbali delle sedute;
- Richiedere, raccogliere e fascicolare i documenti da far esaminare dalla Commissione;
- Aggiornare e tenere l'Albo Regionale dei Prodotti De.co.;
- Aggiornare il Sito internet con le informazioni ricevute dai Comuni.

Appena terminata la raccolta dati a:

- Formare un calendario delle manifestazioni De.Co., di ogni singolo Comune;
- Promuovere sui social-media gli eventi e manifestazioni collegate alle De.Co.;
- Raccogliere contatti a cui inviare newsletter informative di eventi, conferenze, ecc.;

e quanto necessario alla buona immagine del progetto stesso.

2) Articolo 2 - **Impegni delle parti**

Il Comune si impegna a fornire documentazione relativa agli atti formativi delle De.Co. del proprio comune, unitamente all'elenco dei produttori che dovrà essere monitorato e puntualmente aggiornato in caso di modifiche. Il comune altresì dovrà fornire indicazioni su date e luoghi di manifestazioni riguardando i prodotti De.Co.
Il Comune, si impegna a inserire l'acronimo De.Co. su qualsiasi documento riguardante il materiale informativo e la pubblicità anche radiotelevisiva, così da far riconoscere in modo indiscutibile l'appartenenza di quest'ultimo, al progetto De.Co.

*L'associazione si impegna* a inserire e aggiornare, nella pagina dedicata a ogni singolo prodotto e Comune, nel termine di gg. 30 dal ricevimento della documentazione e delle informazioni che le perverranno dal Comune stesso.
*L'associazione si impegna* ad aggiornare sistematicamente il calendario delle manifestazioni e eventi.

*Le Parti si impegnano* reciprocamente a inserire e promuovere il Link del Tavolo Regionale/Comune nei rispettivi siti Internet.

3) Articolo 3 - **Oneri**

Il Comune, per il buon funzionamento del servizio di Segreteria e a parziale rimborso spese, riconosce all'Associazione Amici delle De.Co., un contributo annuale, quantificato secondo la seguente tabella:

- fino a 10.000 abitanti €100,00+ € 50,00 per De.Co. e per anno solare
- da 10.001 a 20.000 abitanti €150,00+ € 50,00 per De.Co. e per anno solare
- da 20.001 a oltre €250,00+ € 50,00 per De.Co. e per anno solare
-

Tale importo dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno solare nel
c/c dell'Associazione Amici Delle De.Co. Veneto
**Iban IT 33 M034 4060 1600 0000 0243300**

4) Articolo 4 - **Durata**

La presente Convenzione è a tempo indeterminato e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta scritta, da inviare entro il 30 giugno di ogni anno, con raccomandata A/R o via Pec da qualsiasi parte contraente.

Il mancato versamento del contributo di cui al punto 3, darà titolo all'Associazione di interrompere il servizio.

5) Articolo 5 - **Consenso al trattamento dei dati**
Ai sensi e nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs.196/03, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula della presente Convenzione esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con la presente Convenzione.

6) Articolo 6 - **Legge Applicabile e Foro competente**
Qualsiasi controversia, anche relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità e alla risoluzione della presente Convenzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto da un arbitro unico, in conformità col regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, che le Parti dichiarano apertamente di conoscere e accettare.

Con propria delibera, il Comune di _____ ha approvato il contenuto della presente Convenzione, delegando un proprio rappresentante alla relativa sottoscrizione.

*Marano Vicentino,* _____

Associazione Amici delle De.Co.

Presidente Grande Dino _____

Comune di _____

Sindaco _____ _____

# ALLEGATO D

COMMISSIONE REGIONALE TECNICA PER L'ISTRUTTORIA DEI PRODOTTI DE.CO. VENETO

# RICHIESTA PARERE PREVENTIVO

PRODOTTO _____

AREA GEOGRAFICA _____

COMUNE _____ PROV. _____

RICHIEDENTE _____

REFERENTE _____

RECAPITO _____

EMAIL _____

TELEFONO _____

Visto il regolamento Generale De.Co. Veneto composto da 15 articoli e preso atto che:

- è condizione pregiudiziale per il riconoscimento di una De.Co. che il prodotto candidato non presenti la medesima categoria merceologica di un prodotto già a marchio certificato, la cui area di produzione prevista dal disciplinare comprenda il Comune stesso.
- per evitare di disorientare i consumatori, tali prodotti non devono in alcun modo interferire con la riconoscibilità e le caratteristiche dei prodotti a marchio europeo DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, STG.

si richiede,

***PARERE PREVENTIVO***

alla Commissione regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. Veneto per l'attribuzione della De.Co. al prodotto sopra riportato.

Si allega copia del fascicolo di identità (disciplinare) composto da:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio Comunale);
- la data alla quale può essere fatto risalire il prodotto, attraverso scritti, articoli storici o da usi, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio;
- le caratteristiche del prodotto e/o le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

Data _____ Firma _____

ALLEGATO E

**ASSOCIAZIONE CULTURALE**
**AMICI DELLE DE.CO. VENETO**

# ITER NUOVA DE.CO.

Sintesi procedure da adottare da parte di un Comune per auto-dichiararsi comune De.Co.

## ➢ ADOTTARE

a mezzo delibera di Consiglio Comunale, il Regolamento Generale De.Co. Veneto in vigore e approvare la Convenzione con l'Associazione Amici delle De.Co. Veneto per i servizi di Segreteria regionale.

La Convenzione dovrà essere compilata con i dati del Comune e la sottoscrizione del Sindaco, inviata alla Segreteria regionale De.Co. Veneto per la controfirma del Presidente dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto unitamente al bonifico per la quota dell'annualità in corso.

Il Comune è diventato un Comune De.Co.

## ➢ COSTITUIRE LA COMMISSIONE COMUNALE

secondo quanto previsto dal Regolamento Generale De.Co. Veneto in vigore all'art. 6.1.

La Commissione prenderà in esame le istanze o segnalazioni ricevute di prodotti o manufatti che potrebbero diventare prodotti De.Co. del Comune, le stesse dovranno corrispondere ai requisiti previsti dall'art. 4, del Regolamento Generale De.Co. Veneto in vigore.

La Commissione Comunale, dovrà predisporre per ogni prodotto il *fascicolo di identità* (disciplinare) con la procedura indicata all'art. 5.1 del Regolamento Generale De.Co. Veneto in vigore.

Il Comune dovrà inviare il *fascicolo di identità* (disciplinare) alla Segreteria regionale De.CO. Veneto (segreteria@comunidecoveneto.it) che poi provvederà a inoltrarlo alla Commissione tecnica regionale De.Co. Veneto per un parere preventivo.

## ➢ ASSEGNARE LA DE.CO.

Ottenuto il parere preventivo da parte della Commissione tecnica regionale De.Co. Veneto, il comune con delibera prima della Giunta Comunale e poi del Consiglio Comunale, potrà assegnare la De.Co al prodotto/manufatto.

## ➢ ALBO REGIONALE DE.CO. VENETO

Il Comune dovrà inviare tutta la documentazione (copia della delibera di Giunta e di Consiglio, *fascicolo di identità*) alla Segreteria Regionale De.Co. Veneto. Dopo l'approvazione da parte del Tavolo regionale, la nuova De.Co. sarà registrata nell'Albo regionale De.Co. Veneto.

La Segreteria regionale De.Co. Veneto consegnerà l'attestato di iscrizione con il relativo numero di iscrizione all'Albo regionale De.Co. Veneto.

# INDIRIZZI UTILI

## ASSOCIAZIONE AMICI DELLE DE.CO. VENETO

Via IV Novembre 98
36035 Marano Vicentino (VI)

## SEGRETERIA REGIONALE DE.CO. VENETO

Via IV Novembre 98
36035 Marano Vicentino (VI)
Tel. +39 389 5439541
Mail:
segreteria@comunidecoveneto.it
info@comunidecoveneto.it
ufficiostampa@comunidecoveneto.it
presidenza@comunidecoveneto.it

## UNPLI VENETO

Piazza Squillace 2
31050 Miane (TV)
Tel. 0438 893385
Mail:
segreteria@unpliveneto.it

COMITATO PRO LOCO UNPLI BELLUNO
COMITATO PRO LOCO UNPLI PADOVA
COMITATO PRO LOCO UNPLI ROVIGO
COMITATO PRO LOCO UNPLI TREVISO
COMITATO PRO LOCO UNPLI VENEZIA
COMITATO PRO LOCO UNPLI VERONA
COMITATO PRO LOCO UNPLI VICENZA